

Esenti da IVA le commissioni di compravendita di bitcoin

L'Agenzia ha poi precisato che le commissioni percepite assumono rilevanza anche ai fini IRES e IRAP

/ **Simonetta LA GRUTTA**

Ieri, 2 settembre 2016, con risoluzione n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha definito la natura e il trattamento fiscale applicabile alle commissioni percepite da una società che, per conto della propria clientela, effettua operazioni di acquisto e vendita di moneta virtuale o "bitcoin".

Ai fini dell'imposizione indiretta, l'operazione ha natura di prestazione di servizi finanziari, **esente** da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 3 del DPR 633/72.

Ai fini dell'imposizione diretta, il componente di reddito è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici derivanti dall'esercizio dell'attività di intermediazione e, conseguentemente, concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP.

Il *bitcoin* è una tipologia di "criptovaluta" utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale.

Ha lo scopo principale di costituire mezzo di pagamento dei corrispettivi dovuti per cessione di beni o prestazione di servizi effettuate dai fornitori che volontariamente scelgono di accettarla, riconoscendone il valore, indipendentemente da un obbligo di legge.

Meno frequentemente, il *bitcoin* è utilizzato a fini speculativi su piattaforme on line che ne consentono lo scambio con altre valute, cosiddette tradizionali.

Le criptovalute hanno essenzialmente due caratteristiche:

- non hanno natura fisica, ma **digitale**; esse, infatti, sono create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettronici, sono conservate in "portafogli elettronici" (c.d. *wallet*) e sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare senza l'intervento di terzi;

- sono generate mediante la creazione di algoritmi matematici e funzionano tramite codici crittografici; lo scambio dei **codici criptati** tra utenti permette la loro circolazione.

È possibile comprare *bitcoin* acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale o accettandoli come corrispettivo di beni e servizi.

La normativa IVA nazionale non prevede disposizioni specifiche per le criptovalute. Tuttavia, la Corte di giustizia Ue si è espressa in materia circa un anno fa (sentenza 22 ottobre 2015, causa [C-264/14, Hedqvist](#)), analizzando un caso simile a quello illustrato con l'istanza d'interpello presentata all'Agenzia delle Entrate.

In tale occasione, la Corte ha riconosciuto la natura di prestazioni di servizi a **titolo oneroso** alle operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale con unità di *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte di un

corrispettivo pari al margine generatosi dalla differenza tra prezzo di acquisto della moneta virtuale reperita sul mercato e prezzo di vendita praticato.

Inoltre, in considerazione del fatto che "tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento", i giudici comunitari hanno concluso che le operazioni relative ai bitcoin sono operazioni "relative a divise, banconote e monete con **valore liberatorio**" di cui all'art. 135, comma 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE e, come tali, esenti da IVA.

Alla luce dei principi sopra esposti, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un'attività remunerata da commissioni pari alla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente che intende acquistare o vendere *bitcoin* e la migliore quotazione reperita dalla società istante sul mercato rientra nelle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, n. 3 del DPR 633/72 e, come tale, è **esente**.

Gli stessi principi assumono rilevanza ai fini delle imposte dirette. Conseguentemente, sono soggetti ad imposizione, sia ai fini **IRES** che **IRAP**, i componenti di reddito derivanti dall'intermediazione nell'acquisto e nella vendita di moneta virtuale, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

Più in particolare:

- in caso di ordine ad **acquistare**, il cliente anticipa alla società istante le necessarie risorse finanziarie e la società, acquistatele, registra nel *wallet* del cliente i codici relativi ai *bitcoin*; in tal caso, il ricavo o la perdita della società istante è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società per l'acquisto dei *bitcoin*;

- in caso di ordine a **vendere**, la società istante preleva dal *wallet* del cliente i *bitcoin* e, al completamento della vendita, gli accredita la somma convenuta; in tal caso, il ricavo o la perdita della società istante è rappresentato dalla differenza tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente.

I *bitcoin* posseduti a fine esercizio dalla società devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, come risulta dalla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme di compravendita on line. Tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

La società non ha invece obblighi quale **sostituto d'imposta**, posto che le operazioni di acquisto e vendita a pronti di valuta, effettuate da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, non generano redditi imponibili, in assenza di finalità speculativa.